

B.4.18

OIC 15 - CREDITI

Criteri di valutazione,
contabilizzazione e verifica

Definizione e classificazione

I crediti rappresentano **diritti ad esigere**, ad una scadenza individuata o individuabile, **importi fissi o determinabili** di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, **da clienti o da altri soggetti**.

Norme del Codice Civile

La legislazione civilistica individua per i crediti:

- 1. la classificazione in bilancio** (ex art. 2424) – rilevazione tra le **immobilizzazioni finanziarie** (voce B III) o nell'**attivo circolante** (voce CII), con separata indicazione, per ciascuna voce, rispettivamente, degli importi esigibili entro od oltre l'esercizio successivo
- 2. i criteri di valutazione** (ex art. 2426 numero 8) – iscrizione al valore presumibile di realizzazione;

- 3. l' informativa da fornire nella nota integrativa (ex art. 2427 c. 1 n. 6 e 6 ter) – distinta indicazione dell'ammontare dei crediti di durata superiore a 5 anni, con ripartizione secondo le aree geografiche e dell'ammontare dei crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine**

Le norme tributarie **non prevedono specifiche disposizioni per la determinazione del valore** fiscale dei crediti, tuttavia **dettano i criteri per stabilire:**

- **la competenza dei ricavi** (art. 85 del TUIR);
- **la deducibilità degli accantonamenti** (art. 106 del TUIR) e delle perdite su crediti (art. 101 del TUIR)

Classificazione dei crediti

Con riferimento all'origine, si distinguono in:

- 1. Crediti che si generano in ragione di ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica** → si iscrivono in bilancio in base al principio di competenza economica. Nel caso di beni lo scambio si considera avvenuto quando si è verificato il passaggio di proprietà; nel caso di servizi nel momento in cui la prestazione è effettuata.
- 2. crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi:** sono iscrivibili in bilancio se sussiste un titolo, un'obbligazione di terzi verso l'impresa.
- 3. crediti sorti per altre ragioni:** sono iscrivibili in bilancio secondo quanto previsto per finanziamenti e prestiti.

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi, senza corresponsione di interessi, o con interessi irragionevolmente bassi, devono essere rilevati, inizialmente, al valore nominale. Poiché un sano equilibrio finanziario richiede l'ottenimento di un corrispettivo (i.e. un interesse) per il periodo di indisponibilità del numerario, in contropartita, la componente reddituale deve essere rilevata distintamente tra:

- il ricavo relativo alla vendita del bene/prestazione di servizi a pronti;
- gli interessi attivi relativi alla dilazione di pagamento (determinati per differenza tra il valore nominale del credito e l'ammontare del corrispettivo a pronti. Rilevazione iniziale tra i risconti passivi)

Il tasso d'interesse è quello della data dell'operazione, cioè del tempo in cui sorge il credito e l'impresa concede la dilazione di pagamento. Tale tasso ed il valore nominale del credito non devono essere, quindi, modificati durante la durata del credito, fatta eccezione per le svalutazioni relative ad inesigibilità.

Rappresentazione in bilancio

I crediti sono inclusi, ai sensi dell'art.2424 c.c., sia nelle immobilizzazioni che nell'attivo circolante:

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (OIC 28 par. 9 e 26)

B) IMMOBILIZZAZIONI (con separata indicazione di quelli concessi in locazione finanziaria)

III - Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo):

2) crediti: (OIC 15)

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso imprese controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) verso altri

3) altri titoli (OIC 20)

Totale [B.III)]

Dettaglio dei crediti in bilancio

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo): (OIC 15)

1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso imprese controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo di controllanti

5-bis) crediti tributari

5-ter) imposte anticipate (OIC 25 – non è fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo, par 19)

5-quater) verso altri

TOTALE [II]

- L'art.2426, n.8, c.c. prescrive che i crediti siano rilevati in bilancio secondo il **criterio del costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale** e del valore di **presumibile realizzo**.
- Il criterio del costo ammortizzato, introdotto dal D.Lgs. 139/2015, è **mutuato dai principi contabili internazionali IAS/IFSR**.
- Il criterio del costo ammortizzato **consente di imputare per competenza gli effetti economici delle eventuali differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza del credito** → in assenza di costi di transazione e in presenza di crediti a breve termine, tale valutazione coincide con il presumibile valore di realizzo.
- **OIC 15** → il costo ammortizzato non può essere applicato se gli effetti sono irrilevanti (scadenza inferiore a 12 mesi) o se i costi di transazione sono di scarso rilievo.

L'OIC 15, richiamando l'articolo 2426 del codice Civile, **prevede che i crediti debbano essere iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzazione**. Il valore nominale dei crediti deve essere rettificato per tenere conto di:

- rettifiche di fatturazione
- sconti ed abbuoni
- perdite previste per inesigibilità (Fondo svalutazione crediti)

Il Fondo svalutazione crediti

Il valore nominale dei crediti è rettificato tramite un fondo svalutazione per tener conto delle perdite per inesigibilità dei soggetti debitori

Lo scopo del fondo svalutazione crediti è quello di rilevare, a conto economico, le perdite sui crediti negli esercizi in cui le stesse **si possono ragionevolmente prevedere**, non in quelli nei quali le stesse si manifesteranno con certezza

Il fondo svalutazione crediti è:

- **posta rettificativa dell'attivo;**
- **determinato analizzando i singoli crediti**, attraverso un esame di tutte le informazioni disponibili, al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori, tenuto conto dell'esperienza passata, della situazione economica generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio (ad esempio, il fallimento di un debitore che era già insolvente alla data del bilancio)

Valutazione «forfetaria»

- L'OIC 15, pur ritenendo preferibile la valutazione analitica, **ammette una valutazione forfetaria dell'intera massa dei creditori** quando sia possibile individuare classi omogenee di crediti di importo singolo non rilevante, che presentano profili di rischio simile in relazione, ad esempio, al settore economico di appartenenza, all'area geografica, alla presenza di garanzie..
- Questa esemplificazione **deve essere adottata con criterio e rivista** per tenere conto delle mutate condizioni e per riflettere correttamente le fattispecie sottostanti

Valutazione «forfetaria»

Alcune precisazioni sulle modalità di determinazione della stima:

- **raggruppare crediti in classi omogenee e con profili di rischio simili**, alle quali poter applicare formule per determinare le perdite su crediti ragionevolmente attese. La valutazione generica rappresenta solo uno strumento pratico e la congruità delle rettifiche deve essere monitorata nel tempo per attestare la validità del criterio applicato e per verificare che i risultati siano analoghi a quelli che si raggiungerebbero in applicazione di una valutazione analitica.
- **per i crediti assistiti da garanzie**, quali pegno ipoteche e fideiussioni, **l'accantonamento al fondo svalutazione crediti può essere limitato alla sola quota non coperta da assicurazione**, se vi è certezza che l'impresa di assicurazione riconoscerà l'indennizzo.

Rilevazione delle svalutazioni

Le valutazioni sulla recuperabilità dei crediti, soggette al prudente apprezzamento degli amministratori, **sono rilevate nella voce:**

- **B10d)** “svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”, **per gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell’attivo circolante** (eventuali ripristini di valore sono rilevati nella voce A5 “Altri ricavi e proventi”)
- **D19b)** “svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”, **per gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie** (eventuali ripristini di valore sono rilevati nella stessa voce)

Criteri per le PMI

- **Le società che redigono il bilancio ai sensi dell'art.2435-bis c.c. (bilancio in forma abbreviata) e 2435-ter c.c. (bilancio delle micro-impres) possono decidere di non applicare il criterio del costo ammortizzato:** I crediti possono essere valutati al **presumibile valore di realizzo**.
- La rilevazione iniziale del credito viene effettuata la valore nominale al netto di premi, sconti, abbuoni, previsti contrattualmente o concessi.
- Se emergono costi di transazione, vanno iscritti tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Criteri di valutazione: riepilogo

Criterio da utilizzare	Casistica
Costo ammortizzato	Bilancio redatto in forma ordinaria
Presumibile valore dei realizzo (possibilità alternativa al costo ammortizzato)	Bilancio redatto in forma abbreviata e Bilancio delle micro imprese → sempre Bilancio redatto in forma estesa → irrilevanza del costo ammortizzato

E' necessario **considerare:**

- **Il fattore temporale**
- **L'esplicitazione o meno degli interessi.**
- **Fattore temporale (incasso immediato vs incasso dilazionato)**
Accordare una dilazione corrisponde, nella sostanza, a un finanziamento dal quale dovrebbe derivare – almeno in via teorica – un interesse:
 - **Implicito** → incorporato nel prezzo di vendita
 - **Esplicito** → indicato in fattura

Se l'operazione di vendita ha dato luogo a un credito con scadenza a medio-lungo termine e interesse implicito, ragionevolmente basso, il credito deve essere valutato con il criterio del costo ammortizzato.

Costo ammortizzato: procedura

1. Identificare il valore nominale del credito
2. Individuare i costi di transazione e tutte le componenti economiche relative alla vicenda del credito
3. (1+2) → definire il potenziale valore del credito da iscrivere in bilancio
4. Calcolare il tasso di interesse effettivo
5. Confrontare il tasso di interesse effettivo con il tasso di mercato, sempre che l'effetto temporale sia rilevante
6. Eventuale attualizzazione
7. Rilevare gli interessi con il criterio dell'interesse effettivo

$$\text{VALORE DEL CREDITO} = \text{VALORE NOMINALE} - \text{QUOTA PARTE INTERESSI ATTIVI NON ANCORA MATURATI}$$

Vendite con riserva di proprietà

- E' stato specificato che, nelle vendite con riserva della proprietà (ex art. 1523 del Codice Civile), seppure il compratore acquisisce la proprietà con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, l'assunzione dei rischi al momento della consegna del bene rende la **riserva della proprietà irrilevante ai fini contabili**
- **La rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio della proprietà giuridica**
- In tale fattispecie, seppure la riserva della proprietà rappresenti per il cedente una garanzia sul completo adempimento delle obbligazioni assunte dal cessionario, quest'ultimo, entrando in possesso del bene, ne acquisisce la disponibilità, accollandosi tutti i rischi ed i benefici legati allo stesso

In pratica ...

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	52.236	107.320
II - Immobilizzazioni materiali	588.767	627.289
III - Immobilizzazioni finanziarie	53.881	53.920
Totale immobilizzazioni (B)	694.884	788.529
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	525.430	794.304
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.716.091	2.036.385
Totale crediti	2.716.091	2.036.385
IV - Disponibilità liquide	210.497	221.459
Totale attivo circolante (C)	3.452.018	3.052.148
D) Ratei e risconti	42.081	27.022
Totale attivo	4.188.983	3.867.699

- Prima valutazione: bilancio dal formato «xbrl»
- **Crediti**

In pratica: analisi nota integrativa

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella tabella che segue è esposta l'analisi delle variazioni e delle scadenze dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.773.448	603.348	2.376.796	2.376.796
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	222.406	22.532	244.938	244.938
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	40.531	53.826	94.357	94.357
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.036.385	679.706	2.716.091	2.716.091

Tra i crediti verso clienti si evidenziano quelli di importo rilevante:

- € relativi a cliente ENI € 699.790;
- € relativi a cliente ENI-Progetti € 538.437;
- € relativi al cliente SAIPEM € 281.112;

I crediti tributari si riferiscono a:

- Credito per IVA, Euro 239.333
- Credito per IRAP, Euro 5.313
- Ritenute d'acconto subite, Euro 291

In pratica: analisi nota integrativa

La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica	ITALIA	EGITTO	CROAZIA	ARGENTINA	REGNO UNITO	DANIMARCA	LAZAKISTAN	MALTA
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.168.521	83.817	23.600	23.005	21.450	20.770	12.187	10.446
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	244.938	-	-	-	-	-	-	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	94.357	-	-	-	-	-	-	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.507.816	83.817	23.600	23.005	21.450	20.770	12.187	10.446

Area geografica	ROMANIA	SPAGNA	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	8.000	5.000	2.376.796
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	-	-	244.938
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	-	-	94.357
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	8.000	5.000	2.716.091

In pratica: analisi nota integrativa

Di seguito si fornisce un dettaglio dei crediti verso clienti.

Descrizione	Importo
Crediti documentati da fatture	1.204.751
Fatture da emettere	1.172.044
Totale calcolato	2.376.795
arrotondamento	1
da bilancio	2.376.796

Procedure di revisione:

- Circolarizzazione clienti per i crediti documentati da fatture
- Verifica e quadratura dei movimenti finanziari dell'esercizio successivo per le fatture da emettere
- **Criteri di valutazione**

Crediti

I crediti sono iscritti al **presunto valore di realizzo** al termine dell'esercizio. Il **processo valutativo è realizzato con riferimento ad ogni posizione creditoria**, tenendo conto di tutte le situazioni già manifestatesi o comunque desumibili da **elementi certi e precisi che possano aver comportato una riduzione dei crediti stessi**.

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo, quando necessario, è ottenuto mediante l'iscrizione di appositi fondi di svalutazione.

Procedure di revisione specifiche:

- Verifica della effettiva applicazione dei criteri enunciati
- Acquisizione della documentazione
- Verbalizzazione (carte di lavoro)

In pratica: analisi nota integrativa

Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

B) Costi della produzione

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	121.012	140.821
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	55.084	78.945
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	65.928	61.876
Totale ammortamenti e svalutazioni	121.012	140.821

Procedure di revisione specifiche:

- Rispetto ai criteri enunciati ...
- ... nessuna svalutazione a Conto Economico
- Colloqui con la Direzione (indagini conoscitive)

In pratica: analisi nota integrativa

Di seguito si fornisce un dettaglio dei crediti verso altri.

Descrizione	Importo
Crediti verso i dipendenti	438
Fornitori c/anticipi	105
Fornitori saldo Dare	2.231
Crediti diversi	7.019
Crediti verso Enti previdenziali ed assistenziali	17.915
Altro ...	66.650
Totale calcolato	94.358

I valori maggiormente significativi sono relativi alle seguenti voci:

- crediti verso soci per € 66.649;
- crediti verso INPS per contributo a solidarietà per € 17.456;
- crediti verso dipendenti per anticipazioni per € 438;
- anticipazioni a fornitori per € 2.335;
- crediti diversi per € 7.018.

Procedure di revisione:

- Verifica movimenti contabili Fornitori saldo DARE
- Richiesta dettaglio crediti diversi non meglio specificati
- Richiesta dettaglio e motivazioni dei crediti verso Soci (dilazione per acquisto azioni? «benefit»?)

Cancellazione dei crediti

L'OIC 15 prevede che **un credito deve essere cancellato dal bilancio quando:**

1. i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono

oppure

2. la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito

Cancellazione dei crediti

E' stata così **superata l'impostazione del precedente OIC 15 che consentiva, a fronte di cessioni che non trasferivano tutti i rischi (cessioni pro-solvendo), sia di cancellare i crediti sia di mantenerli in bilancio**, con ovvio pregiudizio in termini di comparabilità dei bilanci e di uniformità nel trattamento contabile e fiscale

1. Estinzione dei diritti contrattuali sui flussi di cassa

La cancellazione di uno o più crediti dallo stato patrimoniale per effetto della estinzione dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito avviene in seguito:

- all'**incasso dei crediti** alla loro naturale scadenza;
- ad **atti di rinuncia/remissioni**, ovvero altri accordi contrattuali con il proprio debitore attraverso i quali si rinuncia ad escutere il proprio credito;
- all'**incasso, a titolo definitivo, soltanto di una parte del proprio credito** per effetto di piani di riparto **in occasione di procedure fallimentari**;
- alla **sopravvenuta prescrizione del proprio diritto di credito**, ovvero alla scadenza del termine temporale ultimo stabilito dal legislatore per l'esercizio del proprio diritto di escutere il credito presso il soggetto debitore

2. Trasferimento a terzi della titolarità dei diritti

- La cancellazione dei crediti per effetto del trasferimento della titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari **avviene solo se, contemporaneamente, sono trasferiti, sostanzialmente, tutti i rischi connessi con il credito**
- Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi **si tiene conto di tutte le clausole contrattuali**, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento
- L'OIC 31 paragrafo 68 prevede che, laddove a seguito della cessione dei crediti siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, la società cedente rileva un apposito fondo alla voce B3 del passivo. L'iscrizione dell'accantonamento nel conto economico è effettuata alla voce B12) "accantonamenti per rischi"

2. Trasferimento a terzi della titolarità dei diritti

Nell'appendice C, l'OIC 15 propone un'elencazione non esaustiva delle principali operazioni di smobilizzo cui possono essere oggetto i crediti ed relativo trattamento contabile

Cancellazione dei crediti	Crediti in bilancio
<ul style="list-style-type: none">• Forfaiting• Datio in solutum• Conferimento del credito• Cessioni del credito con trasferimento sostanziale dei rischi. Ad esempio:<ul style="list-style-type: none">• - factoring;• - cessioni pro-solvendo e pro-soluto che trasferiscono i rischi• Cartolarizzazioni con trasferimento sostanziale di tutti i rischi	<ul style="list-style-type: none">• Mandato all'incasso• Ricevute bancarie (Riba)• Cambiali girate all'incasso• Cessioni del credito senza trasferimento sostanziale dei rischi. Es.:<ul style="list-style-type: none">- sconto dei crediti;- cessioni pro-solvendo e pro-soluto che non trasferiscono i rischi• Cartolarizzazioni senza trasferimento sostanziale dei rischi• Cessioni a scopo di garanzia

Perdite su crediti: distinzione

E' importante **distinguere**:

- **le perdite su crediti non realizzate**, (da valutazione): sono accantonamenti/svalutazioni per situazioni di inesigibilità già manifestatesi (ad esempio, crediti in contenzioso, debitore sottoposto a procedura concorsuale, contestazioni in atto, debitore irreperibile, etc.) **o latenti nella massa dei crediti ancora non scaduti** (rischio di insolvenza “generico”) **relativi a crediti iscritti in bilancio**. La rilevazione a conto economico è nella voce B10d) (per i crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante) o D19b) (per i crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie)
- **le perdite su crediti realizzate**: sono quelle che **si originano per effetto della cancellazione dei crediti dal bilancio** secondo quanto previsto dall'OIC 15. Le perdite su crediti realizzate devono essere rilevate nella voce B14, previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti

Esempio

- Tipico esempio di cessione dei diritti contrattuali a ricevere i flussi di cassa derivanti da attività finanziarie è rappresentato dalla cessione di portafogli di crediti commerciali (i.e. **operazioni di factoring**) con finalità di finanziamento
- Nell'ambito di tali contratti, **anche se** è previsto il trasferimento del diritto contrattuale a ricevere i flussi di cassa futuri derivanti dall'incasso dei crediti (i.e. **cessioni pro-soluto**), è **sempre necessario valutare se il cedente, nella sostanza, mantenga o meno i rischi connessi con l'attività finanziaria**
- Il trasferimento dei rischi deve essere valutato **attraverso lo studio delle clausole contrattuali** al fine di comprendere la sostanza dell'operazione. Laddove l'entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi, dovrà continuare a rilevare l'attività stessa e registrare una passività per il corrispettivo ricevuto

Esempio

Si ipotizzi che il soggetto A, operante nella grande distribuzione, stipuli un **contratto per la cessione pro-soluto del proprio portafoglio di crediti con rinuncia espressa da parte del Factor** (di seguito “B”) **di ogni garanzia di solvibilità dei debitori** da parte di A. Il trasferimento è efficace al momento del pagamento del corrispettivo. Quest’ultimo è pari al valore nominale dei crediti ceduti ed è pagato, in via anticipata, con la formula dello “sconto” al netto di interessi, oneri e compensi. I crediti sono trasferiti a B con i privilegi e le garanzie personali e reali e con gli altri diritti accessori

Previsioni contrattuali

A conserva il diritto contrattuale a ricevere i flussi di cassa dai crediti ceduti con l’obbligo contrattuale di trasferirli a B. Inoltre, **in relazione ai crediti, A garantisce che:**

- **i crediti oggetto di cessione sono esistenti, certi nel loro ammontare ed esigibili;**
- **i rapporti contrattuali sottostanti sono validi;**
- **è l’unico legittimo titolare dei diritti di credito ceduti e ha pieno titolo sugli stessi, i quali risultano liberi da qualsiasi gravame, pignoramento o altro diritto di terzi**

Il contratto prevede il riacquisto dei crediti ceduti nel caso in cui le dichiarazioni e le garanzie rese da A dovessero rivelarsi non veritiere e da ciò ne conseguisse il mancato incasso dei crediti e/o di parte dei crediti

- Il contratto in oggetto, dal punto di vista formale, dà origine ad una **cessione pro soluto dei crediti con trasferimento di tutti i rischi (e benefici) connessi ai crediti ceduti**. Tuttavia, l'individuazione del corretto trattamento contabile richiede di valutare attentamente ciascuna clausola del contratto, al fine di determinare se sussistano o meno i requisiti previsti dall'OIC 15 per la cancellazione
- Nel caso di specie, **seppure il contratto di cessione prevede clausole di riacquisto dei crediti ceduti** a seguito del mancato incasso dovuto a dichiarazioni e garanzie non veritiere di A, **tali clausole non si configurano in alcun caso come clausole di garanzia finanziaria**. Sono piuttosto assimilabili, rispettivamente, ad una garanzia sull'esistenza dei crediti e sul loro stato alla data della cessione e sull'adempimento delle clausole contrattuali, da non considerare ai fini dell'analisi del trasferimento dei rischi
- Inoltre, pur mantenendo il diritto contrattuale a ricevere i flussi di cassa da detti crediti, **A assume un obbligo contrattuale a trasferirli a B e tale trasferimento è effettuato senza alcun tipo di garanzia di A in relazione alla solvibilità dei debitori ceduti: il rischio di credito e di ritardato pagamento sono entrambi trasferiti a B**
- Pertanto, **A ha diritto a cancellare i crediti** oggetto di cessione

Esempio - contabilizzazione

Ipotizzando un prezzo di cessione di 80, un valore nominale dei crediti di 100 e uno sconto per l'anticipazione finanziaria pari a 10 alla data della cessione dei crediti, A rileva, in contropartita ai crediti cancellati dal bilancio (100):

- A stato patrimoniale: l'incasso del prezzo di cessione (70)
- A conto economico, la perdita su crediti (20) per la differenza tra il valore contabile dei crediti ceduti (100) ed il prezzo di cessione (80). Dal prezzo di cessione è, altresì, necessario scorporare lo sconto finanziario (10), da rilevare a conto economico per natura (oneri finanziari)

Esempio - contabilizzazione

- **Diversamente**, nel caso di clausole contrattuali che conservano in capo ad A il rischio di insolvenza dei debitori ceduti, alla data della cessione quest'ultima **deve mantenere i crediti in bilancio**, rilevando, in contropartita al debito finanziario nei confronti di B, la liquidità ottenuta (70) e la componente dello sconto (10)
- Alla data di incasso dei crediti, A deve cancellare i crediti dal bilancio (100) in contropartita al debito verso B (80) ed alla perdita su crediti (20). Quest'ultima potrebbe essere di ammontare maggiore laddove A fosse chiamata a rifondere B per mancati o ridotti incassi rispetto al prezzo di cessione

- Nell'ambito dei principi contabili IFRS/IAS, lo IAS 39 detta i principi da seguire per la rilevazione e la valutazione in bilancio delle attività finanziarie, ivi inclusi i crediti finanziari e commerciali (Loans and receivables)
- **Le attività finanziarie, ad ogni data di rendicontazione, devono essere assoggettate ad una analisi per valutare se nel periodo vi è evidenza obiettiva di una perdita di valore (impairment)**
- Un'attività finanziaria ha subito una perdita di valore **se il suo valore contabile è maggiore del suo valore recuperabile**, ossia del valore attuale dei flussi di cassa futuri stimati
- Il valore contabile dell'attività deve essere ridotto al suo valore recuperabile, direttamente o attraverso l'utilizzo di un fondo (se già stanziato)

Nell'ambito dello IAS 39 è, altresì, disciplinata la fattispecie della “*derecognition*” delle attività finanziarie che comporta la “cancellazione” delle stesse dal bilancio. Il paragrafo IAS 39.17, infatti, prevede che **un'attività finanziaria deve essere** oggetto di *derecognition*, i.e. “**cancellata**” dal bilancio, quando, e soltanto quando:

1. i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti da tale attività finanziaria scadono;

ovvero

2. l'entità trasferisce l'attività finanziaria a terzi ed il trasferimento si qualifica per l'eliminazione contabile

Trattasi, pertanto, di eventi non valutativi che comportano o il venir meno dei diritti contrattuali sui flussi di cassa derivanti da una determinata attività finanziaria o il trasferimento di quest'ultima (che si qualifichi per l'eliminazione contabile)

Il paragrafo IAS 39.18 prevede determinati **requisiti affinché il trasferimento di attività finanziarie si qualifichi per l'eliminazione contabile**. In particolare, l'eliminazione contabile è possibile se:

- A. sono **trasferiti i diritti contrattuali a ricevere i flussi di cassa** derivanti dall'attività finanziaria

oppure

- B. sono **mantenuti i diritti contrattuali a ricevere i flussi di cassa** dell'attività finanziaria, **ma l'entità assume un obbligo contrattuale a trasferire i suddetti flussi ad uno o più beneficiari** (sulla base di un accordo che può configurarsi come pass through in quanto soddisfa tutte e tre le condizioni del pass through test, meglio specificate nella slide che segue);

e

- C. siano **effettivamente trasferiti tutti i rischi e benefici** dell'attività

Seppure la **disciplina prevista dall'OIC 15 per la cancellazione** dei crediti sia coerente con quella degli IFRS/IAS, tuttavia, sono previste talune **importanti semplificazioni**. Ad esempio:

- **lo IAS 39 fa riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e dei benefici**, laddove **l'OIC 15 esclude la considerazione dei benefici**, ritenendo l'esposizione della società al rischio di credito l'elemento fondamentale nella scelta di contabilizzazione. **In ogni caso, l'OIC 15 prevede che, generalmente, il trasferimento dei rischi implichi anche il trasferimento dei benefici**

- **non è previsto un trattamento contabile specifico per le cessioni dei crediti che comportino un trasferimento parziale dei rischi.** Con riferimento a tali fattispecie, lo IAS 39 richiede di considerare il trasferimento al cessionario del controllo, ipotizzando una cancellazione parziale del credito secondo il c.d. continuing involvement. **Diversamente, l'OIC 15, in presenza di rischi minimali in capo al cedente, richiede lo stanziamento in un fondo rischi (OIC 31) o di darne evidenza in nota integrativa**

- La svalutazione dei crediti e la cancellazione degli stessi dal bilancio rappresentano due tematiche strettamente legate ma profondamente distinte l'una dall'altra, particolarmente frequenti in periodi di crisi economica e finanziaria
- Tenuto conto che, **dalle scelte operate in bilancio, scaturiscono, per il principio di derivazione, impatti di natura fiscale**, le indicazioni contenute nell'OIC 15 rappresentano uno strumento essenziale per una fedele rappresentazione dei fenomeni connessi con le sofferenze sui crediti sia ai fini civilistici che fiscali

- In linea generale, **la nozione fiscale di perdite su crediti contenuta nel TUIR (ex art. 101) non coincide esattamente con quella civilistica (OIC 15).**
- Un **esempio** può essere rappresentato dai c.d. **crediti di modesta entità** (non superiori a 2.500/5.000 euro e scaduti da almeno sei mesi) che, seppure **fiscalmente sono considerati perdite deducibili** (ex art. 101 c. 5 del TUIR), **dal punto di vista contabile, si traducono, al più, in mere svalutazioni** (il mancato incasso rappresenta solo una **eventualità**)

- Similmente, in linea di massima, il legislatore fiscale, nell'individuare la **competenza fiscale delle perdite su crediti** (connesse a procedure concorsuali o relative ai crediti di modesta entità), ha previsto che non possa mai precedere quella civilistica: **non può mai esserci una perdita su crediti "fiscale" se non vi è la preventiva iscrizione di un componente economico negativo a conto economico** (anche a titolo di svalutazione)

- **Tuttavia, specie nelle procedure concorsuali, la competenza civilistica può non coincidere con quella fiscale. Tipico esempio è quello della sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta nei primi mesi dell'anno (prima del 31 marzo). Civilisticamente l'OIC 29 richiede di recepire questo evento nel bilancio dell'anno precedente, trattandosi della formalizzazione di uno stato di insolvenza che già preesisteva a quella data. Tuttavia, l'articolo 109 del TUIR non prevede analoghe disposizioni nella individuazione della competenza fiscale, per cui **la perdita su crediti sarà deducibile nell'anno successivo.****

Alcuni importanti chiarimenti che aiutano ad evitare contestazioni di natura fiscale:

- **Nuovo OIC 15:** superamento dell'impostazione del precedente OIC 15 che consentiva, a fronte di cessioni che non trasferivano tutti i rischi, sia di cancellare i crediti sia di mantenerli in bilancio: ne deriverà una maggiore uniformità tra il trattamento contabile e quello fiscale dei crediti in bilancio.
- **Legge di Stabilità 2014:** con la **modifica al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR**, è stata aggiunta, tra le fattispecie che consentono una **deduzione automatica delle perdite su crediti**, la **cancellazione degli stessi dal bilancio in applicazione dei principi contabili** (nazionali o internazionali).
- **Circolare n. 14/E 2014 dell'AdE:** “si ritiene che la **presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi** individuata nel comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, **sussista nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal nuovo OIC 15**”.

- Dagli esempi sulle **cessioni dei crediti** sopra riportati, è emerso che sia nelle cessioni pro-soluto (con cancellazione dei crediti) che in quelle pro-solvendo, **potrebbero risultare dal contratto taluni costi la cui natura finanziaria deve essere attentamente analizzata ed individuata** (interessi e sconto per le anticipazioni ricevute). Tale circostanza richiede un'attenta analisi anche per i differenti effetti fiscali (ex art. 96 del TUIR e circolare 14/E/2014 dell'AdE)
- Pertanto, **in tutte le ipotesi di cessione di crediti**, per risolvere il problema della cancellazione o meno degli stessi dal bilancio e dei conseguenti effetti fiscali, **è necessaria un'attenta lettura dei contratti e che questi ultimi disciplinino chiaramente la natura dei costi/oneri in essi previsti** anche al fine di evitare contestazioni fiscali. Inoltre, **la cessione deve essere perfezionata con atto avente data certa entro la chiusura dell'esercizio**

Considerazioni di natura fiscale

Da tenere presente che, al termine di ogni esercizio, anche per i crediti valutati con il criterio del costo ammortizzato occorre valutare le eventuali perdite per presunta inesigibilità.